



Circolare n.11 del 25/07/2018

CONTRATTO A TERMINE: COME CAMBIA CON IL DECRETO DIGNITÀ' Le novità decorrono dal 14 luglio 2018

Di seguito un riepilogo delle novità introdotte dal decreto dignità (Decreto Legge n. 87/2018). Si precisa che trattandosi di un decreto legge in sede di conversione in legge potrà subire delle modifiche.

DURATA

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata **non superiore a dodici mesi**.

Può avere una durata superiore, ma comunque **non eccedente i ventiquattro mesi**, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni (causali):

- a) esigenze **temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività**, ovvero **esigenze sostitutive** di altri lavoratori;
- b) esigenze connesse **a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria**.

Con l'eccezione delle attività stagionali la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non può superare i ventiquattro mesi.

Ai fini del computo di tale periodo si tiene conto **sia dei periodi in cui il lavoratore ha lavorato con un contratto a tempo determinato sia dei periodi in cui ha lavorato come somministrato a tempo determinato**.

Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

PROROGHE E RINNOVI

Dopo la stipula di un primo contratto a termine (anche della durata di un mese) è possibile stipulare un secondo contratto a termine solo in presenza delle causali .

Il contratto **può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi** e, successivamente, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

I contratti per attività stagionali possono prorogati anche in assenza delle suddette condizioni.

Il termine del contratto a tempo determinato **può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, per un massimo di quattro volte**.

Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Il nostro Studio è a disposizione per fornire eventuali ed ulteriori informazioni

<http://www.studiocarlucciocirchetta.com>